

CITTÀ DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(Delibera C.C. n. 121 del 25/10/2012)

TESTO IN VIGORE DAL 01/01/2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Abitazione principale - assimilazioni
- Art. 3 - Pertinenze
- Art. 4 - Immobili inagibili o inabitabili
- Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 8 - Attività di controllo
- Art. 9 - Rimborsi e compensazione
- Art. 10- Attività di recupero
- Art. 11 - Versamenti minimi
- Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Responsabile
- Art. 15 - Norma transitoria
- Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, successivamente modificato dall'art. 4 comma 5 del D.L. n. 16/2012 convertito con legge n. 44/2012, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.
2. La normativa di cui al D. Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii. è applicabile all'IMU soltanto nei casi espressamente richiamati.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Abitazione principale - assimilazioni

1. Ai fini dell'IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto sul territorio nazionale, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - b) l'unica unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto sul territorio nazionale, da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E. a condizione che l'abitazione non risulti locata;
2. Lo stesso regime dell'abitazione principale si applica alle eventuali pertinenze.

Art. 3

Pertinenze

1. Ai fini dell'IMU si considerano pertinenze dell'abitazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protrae per oltre 4 mesi e limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni.
Rientrano nella suddetta casistica soltanto i fabbricati oggetto di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) e ss.mm.ii.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di inizio lavori, apposita dichiarazione sostitutiva da rendere su modulistica predisposta dall'Ufficio, corredata dalla dichiarazione rilasciata o da un professionista iscritto al relativo Albo o dall'A.S.L.
3. La dichiarazione ha validità dalla data di presentazione della DIA e sino alla data di fine lavori, la stessa deve essere presentata al Settore Tributi entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia di edilizia utilizzabile e da ulteriori attività che debbano porsi in essere affinché sia consentita l'edificazione, quale a titolo esemplificativo l'accorpamento, il rilascio di nulla-osta, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori, etc.;
2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale sono quelli riportati in calce al presente articolo.
4. In deroga a quanto disposto dal comma precedente si procede ad accertamento del maggior valore qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, ai fini fiscali per lo stesso anno d'imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello determinato dall'ente ai sensi del comma 3.
5. Al contribuente, che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori come sopra determinati, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata.
6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione di fabbricati ed a interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92.
7. L'area gravata da uso civico ricadente nel vigente P.R.G., per la quale persiste lo stato di occupazione abusiva, non è soggetta ad imposizione.
8. I valori riportati in calce al presente articolo possono essere modificati a seguito di presentazione di specifica perizia tecnica di parte, giurata da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.
9. La superficie dell'area gravata da servitù pubblica, a favore di gestori di pubblici servizi nonché quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell'indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale. Al riguardo il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione, corredata da perizia redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.
10. Non sono soggette al pagamento dell'IMU le "aree fabbricabili" ricadenti in zone a rischio idrogeologico (ex D.L. n 180/1998 convertito con legge n. 267/1998 e classificate come zona di tipo 3 e 4).
11. L'abbattimento del 75% della base imponibile, relativamente a particelle al di sotto del lotto minimo o con caratteristiche geometriche dell'area che non consentono l'effettiva edificabilità, non si applica in presenza di contiguità delle stesse, di proprietà del medesimo soggetto passivo.

| VALORI EDIFICABILI AI FINI I.M.U. TABELLA "A" | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|---|
| Zona | N.T.A. | Intervento diretto | | | Intervento indiretto | | | Note |
| | | €/mq | Lotto minimo | Uf (mq/mq) | €/mq | Lotto minimo | Uf (mq/mq) | |
| Attrezzature tecnologiche | 32 | | | | 32,00 | 1.000 | 0,40 | |
| Attrezzature tecniche | 33 | | | | 48,00 | 15.000 | 0,30 | |
| Attrezzature socio-sanitarie | 34 | | | | 53,00 | 10.000 | 0,30 | |
| Attrezzature culturali CL | 35 | | | | 32,00 | 10.000 | 0,40 | |
| Istruzione secondaria I | 36 | | | | 32,00 | 10.000 | 0,35 | |
| Attrezzature universitarie U | 37 | | | | 32,00 | 50.000 | 0,10 | |
| Attrezzature commerciali CM | 38 | | | | 85,00 | 4.000 | 0,40 | |
| Attrezzature direzionali D | 39 | | | | 69,00 | 10.000 | 0,60 | |
| Attrezzature ricreative R | 40 | | | | 48,00 | 30.000 | 0,17 | |
| Attrezzature ricettive | 41 | | | | 48,00 | 10.000 | 0,30 | |
| Attrezzature militari M | 42 | | | | 32,00 | | | |
| Completamento del capoluogo | 47 | 182,00 | 600 | 0,65 | | | | |
| Completamento delle frazioni | 48 | 107,00 | 400 | 0,35 | | | | |
| Espansione del capoluogo | 49 | | | | 139,00 | comparto | 0,40 | |
| Espansione tipo 1 delle frazioni | 50 | | | | 64,00 | comparto | 0,20 | |
| Espansione tipo 2 delle frazioni | 51 | 91,00 | 400 | 0,30 | | | | |
| Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17) | 68 | 27,00 | 2.000 | 0,35 | | | | |
| Industriale di completamento (Pile - microzona 16) | 68 | 43,00 | 2.000 | 0,35 | | | | |
| Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18) | 68 | 16,00 | 2.000 | 0,35 | | | | |
| Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17) | 69 | | | | 13,00 | PRT NSI | PRT NSI | |
| Industriale di espansione (Pile - microzona 16) | 69 | | | | 18,00 | PRT NSI | PRT NSI | |
| Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18) | 69 | | | | 11,00 | PRT NSI | PRT NSI | |
| Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17) | 71 | 32,00 | 600 | 0,40 | | | | |
| Artigianale di completamento (Pile - microzona 16) | 71 | 41,00 | 600 | 0,40 | | | | |
| Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18) | 71 | 27,00 | 600 | 0,40 | | | | |
| Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17) | 72 | | | | 13,00 | comparto | 0,40 | |
| Artigianale di completamento (Pile - microzona 16) | 72 | | | | 18,00 | comparto | 0,40 | |
| Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18) | 72 | | | | 11,00 | comparto | 0,40 | |
| Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso | 73 | | | | 56,00 | piano d'area | | Valore riferito alle sole attività turistiche |
| Piano Integrato Intervento Riqualficazione viabilità area Acquasanta-Collemaggio | Art. 7 P.I. | | | | 128,00 | piano d'area | | |
| Piano di Riqualficazione Urbana Loc. Pratelle-Romani | Art. 14 P.U. | | | | 128,00 | piano d'area | | |
| Aree integrate per attrezzature turistiche-sportive (P.T.S. Colle Macchione) | P.T.S. | 21,00 | 10.000 | 0,10 | | | | |
| Attuazione del P.R.G. nelle zone riservate al P.E.E.P. | 85 | | | | 59,00 | P.P.A. | | |

DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI – TABELLA “B”

| Microzona n°1 | |
|--|-----------------------------|
| Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora - Viale Crispi (fino a Porta Napoli). | |
| | 1° Coefficiente 1,10 |
| | 2° Coefficiente 1,00 |

| Microzona n°2 | |
|--|-----------------------------|
| Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquasanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquasanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) – Pettino - Coppito. | |
| | 1° Coefficiente 1,00 |
| | 2° Coefficiente 1,00 |

| Microzona n°3 | |
|--|-----------------------------|
| Periferia:, Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano. | |
| | 1° Coefficiente 0,95 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

| Microzona n°4 | |
|--|-----------------------------|
| Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo. | |
| | 1° Coefficiente 0,85 |
| | 2° Coefficiente 0,95 |

| Microzona n°5 | |
|---|-----------------------------|
| Periferia: Roio Poggio – Civita di Bagno. | |
| | 1° Coefficiente 0,75 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

| Microzona n°6 | |
|---|-----------------------------|
| Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio. | |
| | 1° Coefficiente 0,70 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

| Microzona n°7 | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Periferia: S.Vittorino, Preturo. | |
| | 1° Coefficiente 0,75 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

| Microzona n°8 | |
|--|-----------------------------|
| Periferia: Colle di Roio, S. Rufina, Roio Piano. | |
| | 1° Coefficiente 0,65 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

| Microzona n°9 | |
|--|-----------------------------|
| Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa. | |
| | 1° Coefficiente 0,60 |
| | 2° Coefficiente 0,90 |

Microzona n° 10

Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia.

1° Coefficiente 0,45**2° Coefficiente 0,90****Microzona n° 11**

Periferia: Brecciasacca e Colle di Sassa.

1° Coefficiente 0,50**2° Coefficiente 1,00****Microzona n° 12**

Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa.

1° Coefficiente 0,45**2° Coefficiente 0,90****Microzona n° 13**

Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo.

1° Coefficiente 0,65**2° Coefficiente 0,90****Microzona n° 14***Soppressa***Microzona n° 15**

Periferia: Zone montane non diversamente specificate.

1° Coefficiente 0,37**2° Coefficiente 0,66****Microzona n° 16**

Zona produttiva Pile.

Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)**Microzona n° 17**

Zona produttiva Bazzano.

Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)**Microzona n° 18**

Zona produttiva Sassa ed altre.

Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)**Microzona n° 19**

Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano.

1° Coefficiente 0,80**2° Coefficiente 0,90**

METODO DI CALCOLO

Legenda:

V_V = Valore venale in €/mq

C_1 = 1° coefficiente (microzona – Tabella B);

C_2 = 2° coefficiente (microzona – Tabella B);

V_R = Valore di riferimento (Tabella A)

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali:

(artt. 47, 48, 49, 50 e 51 delle N.T.A. nonché art. 7 P.I. ed art. 14 P.U.):

$$V_V = C_1 \times V_R$$

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone

PEEP: (artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A.):

$$V_V = C_1 \times C_2 \times V_R$$

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse: (zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72):

$$V_V = V_R$$

NOTE: la tabella A allegata riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione d'uso.

Abbattimento del 75%

1. lotto minimo;
2. caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;
3. aree soggette a vincolo archeologico.

Abbattimento del 50%

1. aree ricadenti in fondi interclusi.

Abbattimento del 30%

1. area gravata da servitu' di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;
2. zone PEEP dove non e' ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo.

NOTE: Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.

Art. 6

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7

Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'IMU si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

Art. 8

Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse di legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si procede al rimborso per importo uguale o inferiore ad € 12,00.
3. Le somme da rimborsare, a seguito di specifica richiesta da formulare nell'istanza di rimborso, sono compensate con l'imposta dovuta dal contribuente per successivi versamenti IMU;

Art. 10

Attività di recupero

1. Non si procede all'attività di accertamento qualora l'imposta complessiva annua risulta essere uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 11

Versamenti minimi

1. Non si procede al versamento qualora l'imposta è uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione e/o sospensione, debitamente motivata e documentata, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e/o ingiunzioni.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio accordato, per cui è tenuto a versare il debito residuo in un'unica soluzione; in tal caso è preclusa la possibilità di una successiva rateizzazione.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 14

Responsabile

2. E' disapplicato il comma 36 dell'art. 14 del D.L. 201/11 convertito con legge 214/11 sulla figura del funzionario responsabile.

Art. 15

Norma transitoria

1. Per le unità immobiliari agibili a seguito del sisma del 06/04/2009, che conservano lo status di pertinenza dell'abitazione principale, quest'ultima dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l'aliquota ridotta nonché la detrazione base d'imposta.
2. L'unità immobiliare classificata post-sisma di cat. "E" (totalmente inagibile), ubicata in fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, non avente i requisiti per la concessione del contributo sconto il tributo con l'abbattimento della base imponibile del 50%. Al riguardo il soggetto passivo deve presentare, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione sostitutiva da rendere su modulistica predisposta dall'Ufficio, corredata dalla dichiarazione rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo.
3. L'unità immobiliare classificata post-sisma di cat "A" (agibile), ubicata all'interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull'intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori – fine lavori dell'aggregato, la base imponibile è ridotta al 50%. In tal caso il soggetto passivo deve presentare, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione sostitutiva da rendere su modulistica predisposta dall'Ufficio corredata dalla dichiarazione rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo;
4. ai sensi dell'art. 4, comma 5 octies del D.L. 16/2012, convertito con la L. 44/2012, i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.
5. In deroga a quanto stabilito nell'art. 2, lo status di abitazione principale e di pertinenza/e è riconosciuto a favore del soggetto passivo d'imposta, la cui abitazione principale risulta essere inagibile –lettera E- a seguito del sisma del 6.4.2009, che ha trasferito la dimora, unitamente a quella del proprio nucleo familiare, in altro alloggio di proprietà sito nel territorio di questo comune, conservando di fatto l'originaria residenza anagrafica. Tale beneficio è subordinato alla presentazione entro i termini di legge, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione IMU e persiste sino alla data di ripristino dell'agibilità all'alloggio di residenza.

Art. 16

- Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.